

## AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

**Circolare informativa: Marzo 2019**

**Data: 28 Marzo 2019**

<b>Indice</b>	
Bonus fiscale auto ecologiche	pag.1
Pace fiscale: istruzioni operative per le violazioni formali	pag.3
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	pag.3
Decreto Semplificazione	pag.5
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	pag.6
Bonus per l'acquisto dei registratori di cassa di nuova generazione	pag.6
Nuovo Modello RLI	pag.7
Nuovo Modello CUPE	pag.8
Proroga del primo invio dell'Esterometro	pag.9

### **BONUS FISCALE AUTO ECOLOGICHE**

*Chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti*

Con la circolare n. 32/E del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sulla c.d. Ecotassa.

Ricordiamo che con la legge di bilancio 2019 sono state introdotte **misure**:

- **incentivanti** l'acquisto di **autovetture nuove a basse emissioni di biossido di carbonio CO<sub>2</sub>**;
- **disincentivanti** (sotto forma di imposta) l'acquisto di **autovetture nuove con emissioni di CO<sub>2</sub> superiori ad una certa soglia**.

Per quanto riguarda la prima categoria:

**MISURE INCENTIVANTI:** è previsto il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un **contributo corrisposto all'acquirente**, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo.

Saranno poi le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo a rimborsare al venditore l'importo del contributo, recuperando detto importo quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Anche se non troviamo la definizione di impresa costruttrice, tale nozione si evince sia dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). In particolare, il costruttore del veicolo è colui che detiene l'omologazione del veicolo e rilascia all'acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge.

Il **contributo riconosciuto** all'acquirente del veicolo **spetta in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da base emissioni inquinanti di CO<sub>2</sub>, inferiori a 70 g/km, con prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa). Il contributo è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro** ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO<sub>2</sub>.

E', altresì, riconosciuta ai contribuenti una **detrazione fiscale** (comma 1039) per le spese sostenute dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative **all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**. Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai "contribuenti"), il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio.

Pertanto, **possono beneficiarne i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.**

In merito alla seconda categoria:

**MISURE DISINCENTIVANTI:** i commi da 1042 a 1045 recano previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO<sub>2</sub> superiori ad una certa soglia (la c.d. ECOTASSA). In particolare, viene introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO<sub>2</sub> emessi per chilometro, a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO<sub>2</sub> superiori a 160 CO<sub>2</sub> g/km.

Per quanto riguarda il requisito dell'acquisto, rileva anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero purché acquisto e immatricolazione avvengano tra il 1 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

## ***PACE FISCALE 2019: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE VIOLAZIONI FORMALI***

*Definite le modalità operative e la tempistica per la sanatoria delle irregolarità formali*

Con il provvedimento dal 15 marzo 2019, l'Agencia delle Entrate ha illustrato le modalità operative e la tempistica per la sanatoria di tali irregolarità, di cui all'art. 9, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 119 del 2018.

In particolare, il provvedimento prevede che possono formare oggetto di regolarizzazione le violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agencia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi. La regolarizzazione si perfeziona mediante:

- la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 2 marzo 2020;
- il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

Tale versamento può essere effettuato:

- in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020;
- in unica soluzione, entro il 31 maggio 2019.

## ***CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA***

*D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)*

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto con il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, innova profondamente la materia delle procedure concorsuali, conferendogli omogeneità ed uniformità. Tra le finalità della riforma in oggetto, emerge chiaramente l'obiettivo di addivenire ad una regolamentazione dell'insolvenza organizzata secondo un quadro unitario.

La normativa disciplina, in particolare, le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, o imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. Tra le **novità più significative**:

- **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi**

La procedura di allerta è attivata dagli organi di controllo societari o dai creditori pubblici qualificati (Agencia delle Entrate, Inps e agente di riscossione) ove si riscontri una situazione di probabile crisi, riconosciuta tramite la presenza di indicatori qualificati: quest'ultimi sono rappresentati dagli squilibri di

carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore, che con cadenza biennale o triennale vengono elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili "*tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (...) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.*". Se l'imprenditore si attiva tempestivamente per evitare che la crisi si aggravi e presenta una domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi, gli verranno riconosciute delle misure premiali.

- **composizione della crisi da sovra indebitamento** tramite:

*piani di ristrutturazione* dei debiti, con l'indicazione specifica di tempi e modalità per il superamento della crisi da sovra indebitamento;

*concordato minore* ammesso solo per il professionista, l'imprenditore agricolo, le start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa e alle altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, per il caso di crisi o insolvenza e solo se sia "previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori";

*liquidazione controllata* attivabile con ricorso al Tribunale.

- **crisi dei gruppi di imprese:** in particolare, si consente a più imprese che appartengono allo stesso gruppo, in stato di crisi e con un centro di interessi in Italia, di attivare strumenti di gestione della crisi collettivi (ad esempio tramite concordato preventivo con un unico piano).

- **strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi:** *piani attestati di risanamento* per gli imprenditori, anche non commerciali, al fine di risanare l'esposizione debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; *accordi di ristrutturazione dei debiti*, solo per l'imprenditore diverso da quello minore con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; *accordi di ristrutturazione agevolati* per imprenditori con creditori che rappresentino il 30% dei crediti.

Il Codice, in forza del comma 1 del citato art. 389, **ENTRERA' IN VIGORE** decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U. e, dunque, **il prossimo 15 AGOSTO 2020**. Pertanto, le procedure che si apriranno (tenendo in considerazione la data di presentazione del relativo ricorso) fino al 15 agosto 2020 o che, a quella data, risulteranno ancora pendenti, resteranno disciplinate, in ogni caso, fino alla loro chiusura, dalle norme dettate dalla vigente Legge Fallimentare e dalla Legge sulla composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Accanto al regime di entrata in vigore generale valevole per tutte le disposizioni, si distingue però un regime riservato soltanto ad alcune norme; e segnatamente agli **artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388**.

Nello specifico, **tali ultime disposizioni sono GIA' ENTRATE IN VIGORE, anticipatamente, il 16 MARZO 2019.**

Tra queste molto significativa è la norma di cui all'art. 356, che istituisce l'albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, costituiti anche in forma associata o societaria, e destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza.

Di assoluta rilevanza risulta anche la disposizione dell'art. 379 che modifica profondamente l'art. 2477 c.c., inerente **la nomina degli organi di controllo societari**.

In particolare, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi **almeno uno** dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore di tale disposizione (**ossia il 16 marzo 2019**), quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi dalla predetta data**.

### **DECRETO SEMPLIFICAZIONE**

*(D.L. n. 135/18, convertito dalla Legge n.11/19)*

Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 135/18, convertito dalla Legge n.11/19) introduce una serie di **novità a livello fiscale** di indubbia rilevanza.

- 1) L'art. 1 comma 8 bis reintroduce la **riduzione dell'aliquota IRES al 12%**, che era stata cancellata con la Legge di Bilancio 2019, per **enti no profit** che operano in particolari settori di rilevanza sociale quali beneficenza, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione. Questa riduzione opera, però, solo se tali soggetti sono dotati di personalità giuridica;
- 2) L'art. 9 bis amplia l'**esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica** per le prestazioni sanitarie – previsto per il periodo d'imposta 2019 – estendendolo alle fatture emesse nei confronti delle persone fisiche, anche da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In sostanza, le fatture emesse per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere esclusivamente cartacee;
- 3) L'art. 3 quater contiene una norma di interpretazione autentica ai fini del **calcolo dell'iperammortamento per i magazzini automatizzati interconnessi**. In particolare, si prevede che la quota agevolabile si intende comprensiva anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione;
- 4) L'art. 1 bis prevede che la causa ostativa all'applicazione del **regime forfetario** introdotta con la Legge di bilancio 2019 (ossia, la preclusione per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta) non vale per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo obbligatorio di pratica professionale;

- 5) L'art. 11 bis introduce una disciplina di **contrasto ai fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito delle transazioni commerciali online di determinati beni elettronici**. I soggetti passivi intermediari che mettono a disposizione di terzi l'uso di piattaforme elettroniche, portali o mezzi analoghi per la vendita, sono considerati come coloro che hanno ricevuto e successivamente ceduto i beni, con applicazione agli stessi del meccanismo di inversione contabile (**reverse charge**). In particolare, se l'intermediario facilita la vendita a distanza di apparecchi elettronici importati da Stati EXTRA UE di valore intrinseco inferiore o pari a 150 euro, ovvero facilita le cessioni di tali beni da un soggetto passivo non stabilito in UE nei confronti di privati consumatori, si presume che il soggetto passivo intermediario abbia ricevuto e ceduto detti beni.

### **Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo**

#### *Chiarimenti riguardanti la certificazione della documentazione contabile*

Con la circolare 15 febbraio 2019 n. 38584 il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) al comma 11 dell'art. 3 del D.L. n.145/2013, convertito dalla L. 9/2014, che disciplina il **credito d'imposta ricerca e sviluppo**. Al riguardo, si precisa che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito che sono tenute alla **certificazione** anche **le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate)**. L'adempimento di tale onere costituisce **condizione (formale)** per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

La fruizione del bonus ricerca viene dunque subordinata all'avvenuta certificazione delle spese, nel senso che **l'utilizzo in compensazione** del credito d'imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione.

Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile si rinvia alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).

### **Bonus per l'acquisto dei registratori di cassa di nuova generazione**

#### *Definite le modalità di attuazione del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto ovvero adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione*

L'Agenzia delle Entrate ha definito con provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019 le modalità di attuazione del credito riconosciuto per l'acquisto ovvero adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, che sono utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

#### **PROFILO SOGGETTIVO**

I soggetti che effettuano commercio al dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2020, sono tenuti a memorizzare e

trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affare superiore a 400 mila euro.

#### **MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA**

Il credito d’imposta viene riconosciuto unicamente per le spese che sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Il contributo concesso dallo Stato è pari al 50% della spesa che è stata sostenuta, fino a un massimo di:

- euro 250 in caso di acquisto;
- euro 50 in caso di adattamento.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile **unicamente in compensazione tramite F24** a partire **dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura** relativa al costo sostenuto per l’acquisto o l’adattamento. È altresì necessario, ai fini della fruizione del credito, che il **corrispettivo** sia stato **pagato con modalità tracciabile**, ossia con tutti quegli strumenti di pagamento elettronico che consentono anche l’addebito in conto corrente (al bando, sostanzialmente, solo il contante).

#### **INDICAZIONE DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE**

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni d’imposta successivi, fino a quando si conclude l’utilizzo.

### **NUOVO MODELLO RLI**

*Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di affitto degli immobili*

La Finanziaria 2019 (art. 1, comma 59) estende l’ambito di l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze.

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 19.3.2019, ha approvato il nuovo modello RLI che dovrà essere utilizzato a decorrere dal 20.03.2016 per:

- comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni dei predetti contratti
- esercitare / revocare l’opzione per la cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari di categoria catastale C/1
- comunicare i dati catastali dell’immobile locato / affittato

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il vecchio modello RLI potrà essere ancora validamente utilizzato fino al 19.5.2019.

Si precisa nel merito che la cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel corso dell’anno 2019 se, tra gli stessi soggetti e per il medesimo immobile, alla data del 15.10.2018, risulti in corso un contratto non scaduto interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

La presentazione tardiva del modello RLI comporta il rinvio all’annualità successiva dell’applicazione del regime in oggetto, rimanendo a disposizione del contribuente la possibilità di adottare la cedolare secca per l’annualità in corso mediante l’istituto della “remissione *in bonis*”.

La presentazione del nuovo Modello RLI è obbligatoriamente per via telematica per i soggetti possessori di almeno

10 unità immobiliari e nel caso di intervento di un agente di affari / mediazione, per tutti gli altri soggetti è possibile la presentazione del Modello sia per via telematica, sia tramite intermediario abilitato, sia presso l’Agenzia delle Entrate.

E’ obbligatorio, in sede di registrazione del contratto, allegare in un unico file (in formato TIF e/o TIFF o PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), la copia del contratto sottoscritto fra le parti e gli eventuali allegati, restano esclusi da tale obbligo soltanto i contratti relativi a:

- unica unità abitativa con un numero di pertinenze non superiore a tre tutti censiti con attribuzione di rendita
- contratto stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa/lavoro autonomo.

### **NUOVO MODELLO CUPE**

*Approvato il nuovo modello per la certificazione degli utili e dei dividendi*

Con Provvedimento 15.01.2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello CUPE 2019, al fine di recepire le novità introdotte dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della Finanziaria 2018 che ha equiparato la tassazione degli utili/dividendi/plusvalenze da partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche in società soggette ad IRES, alla tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

Il nuovo Modello CUPE 2019 è utilizzabile dai soggetti che nel 2018 hanno corrisposto utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale, la certificazione va predisposta e consegnata ai percettori entro l’1.4.2019.

Si fa presente che, per effetto della disciplina transitoria, agli utili prodotti fino al 2017 e deliberati dal 2018 al 2022, continueranno ad applicarsi le previgenti percentuali di concorrenza al reddito complessivo e, in particolare, il 58,14% per gli utili prodotti nell’anno 2017.

Non devono essere certificati gli utili da partecipazioni detenute da persone fisiche in soggetti IRES che applicano il regime di trasparenza ex art. 116 TUIR soggetti a tassazione IRPEF progressiva, analogamente agli utili di società di persone.

## PROROGA DEL PRIMO INVIO DELL' ESTEROMETRO

*Proroga al 30.04.2019 del primo invio del modello dell'Esterometro*

Dall'1.01.2019 è divenuto obbligatorio l'invio mensile in Agenzia delle Entrate in forma telematica dell'**Esterometro** con il quale le società italiane sono obbligate a comunicare telematicamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri.

Restano escluse dall'obbligo di comunicazione solo le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale e per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.

Sono pertanto da indicare nell'esterometro:

- le fatture emesse verso soggetti CEE non in formato elettronico
- le fatture ricevute da soggetti CEE
- le fatture emesse per servizi verso soggetti extracee non in formato elettronico e prive di bolletta doganali
- le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracee
- le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani da fornitore extracee

**La prima scadenza dell'adempimento è stata prorogata al 30.04.2019** relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. Successivamente la scadenza dell'invio è mensile e deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento comprovante l'operazione.